



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI  
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

*Dot. Me  
Lorus  
20/7/13  
Caus. Panella +  
c. Caus. Falme  
25/7  
P*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UBRRAC 0015299 P-4.7.2.1  
del 22/07/2013




Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le Pari Opportunità  
Largo Chigi, 19  
00187 ROMA

Oggetto: decreto di approvazione decreto approvazione convenzione stipulata tra il  
Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministero dello sviluppo economico  
e il Ministero dell'economia e finanza - Imprenditoria femminile.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette in originale il decreto  
relativo all'oggetto, registrato alla Corte dei Conti al Reeg. N. 6 Fog. n. 250 in data  
16/7/2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri


DPO 0006630 A-  
del 25/07/2013



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
(Dott. Francesco Gaudiano)

*PRST. N. 454 / UPP018EE R. 26.7.2013.*

SPEDITO PER INTEROPERABILITÀ  
22 LUG. 2013  
U.B.R.R.A.C.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***Dipartimento per le Pari  
Opportunità***Ministero  
dello Sviluppo Economico*


8117821

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze***IL CAPO DIPARTIMENTO  
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

e

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI**

e

**IL CAPO  
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO**

CORTE DEI CONTI



0018768-06/06/2013-SCCLA-PCCEPRE--A

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito "Fondo");

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha razionalizzato i fondi pubblici di garanzia e ha demandato a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che dispone che la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012 recante le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo e, in particolare, l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, che prevede: la sottoscrizione di accordi con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da parte degli enti od organismi pubblici che intendono contribuire alla dotazione del Fondo; l'istituzione di una sezione speciale del Fondo per ciascun accordo; i contenuti degli accordi medesimi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012 recante modifiche e integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le Pari opportunità del 4 aprile 2013 che autorizza l'impegno di € 10.000.000 (diecimilioni/00) in favore di MedioCredito Centrale S.p.A, in qualità di Mandataria del Raggruppamento temporaneo di impresa, gestore del Fondo centrale di Garanzia;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, stipulata in data 14 marzo 2013, con cui è costituita nell'ambito del Fondo la sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" alla quale sono destinati i contributi versati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità per interventi a favore di imprese femminili con sede operativa o legale nel territorio nazionale;

DECRETANO:

Art. 1.

1. E' approvata la convenzione richiamata in premessa, sottoscritta in data 14 marzo 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'onere relativo ai contributi versati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituita ai sensi della convenzione di cui al comma 1, grava sul capitolo 493 del Centro di responsabilità n. 8 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2013.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 APR. 2013

IL CAPO DIPARTIMENTO

Patrizia De Rose

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

IL CAPO DIREZIONE

Antimo Prosperi

Pres. Cons. Ministri  
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi ..... 16 LUG 2013 .....  
Reg. n. ..... 6 ..... Fog. n. ..... 250 .....



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento per le Pari Opportunità



*Ministero*  
*dello Sviluppo Economico*



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

### **Atto di Convenzione**

**tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità,  
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze**

L'anno 2013, addì 14 del mese di marzo

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, rappresentata dal Cons. Avv. Patrizia De Rose, Capo Dipartimento

e

il Ministero dello sviluppo economico, rappresentato dal Dott. Carlo Sappino, Direttore Generale

il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato dal Dott. Antimo Prospero, Direttore Generale

### **PREMESSO CHE**

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede all'articolo 2, comma 100, lettera a) l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per

*la*  
*in*  
*A.*

le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 5, comma 1, che altri enti ed organismi pubblici, anche in forma associativa, possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali, una per ciascun accordo, con contabilità separata, e al comma 3 che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: *a)* le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse delle sezioni speciali, nonché le relative tipologie di intervento; *b)* le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; *c)* l’ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193, ha previsto modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA  
QUANTO SEGUE

Art. 1  
(*Premesse*)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2  
(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente Convenzione, sono adottate le seguenti definizioni:
  - a)* “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
  - b)* “*Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità*”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del *Fondo* dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità che sottoscrive la presente Convenzione;
  - c)* “*Micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI)*”: come definite dai criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
  - d)* “*Imprese femminili*”: le *PMI* di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali

gestite da donne che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

- e) “*Start up femminili*”: le *PMI* aventi i requisiti di cui alla precedente lettera *d*) che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*, non valutabili dal Gestore del *Fondo* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa;
- f) “*Disposizioni operative del Fondo*”: le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo”, adottate dal Comitato di gestione del *Fondo* ai sensi del D.M. 248/1999, articolo 13;
- g) “*Comitato di gestione del Fondo*”: il Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- h) “*Gestore del Fondo*”: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane in qualità di mandanti;
- i) “*Soggetti richiedenti*”: i soggetti abilitati a richiedere l'intervento del *Fondo* secondo quanto previsto dalle *Disposizioni operative del Fondo*, di cui al D.M. 23 novembre 2012, allegato 1, lettera vv);
- l) per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle definizioni adottate nel D.M. 248/1999 e successive modifiche e integrazioni e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

### Art. 3 (Contributi)

1. Nell'ambito del *Fondo* è costituita una *Sezione speciale* “*Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità*” con contabilità separata, cui sono destinati i contributi versati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità che sottoscrive la presente Convenzione, che saranno utilizzati per interventi a favore di *Imprese femminili*, con sede operativa e/o legale ubicata nel territorio nazionale.

2. I contributi versati per l'operatività della *Sezione speciale* “*Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità*” concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* e sono versati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della presente Convenzione. Nel caso le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale* “*Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità*” risultassero insufficienti alla liquidazione delle relative insolvenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 26 gennaio 2012, le stesse sono coperte dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

3. Il plafond della *Sezione speciale* “*Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità*” di cui al comma 1 è pari a euro 10 milioni.

#### Art. 4

##### *(Modalità di contribuzione e versamento)*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità assume l'impegno a versare i contributi di cui al precedente articolo 3 a favore del *Fondo*.

2. I contributi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità sono versati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A rubricato "*MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI*", aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

3. L'operatività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* è assicurata solo a seguito del versamento dei contributi di cui all'articolo 3.

4. Al raggiungimento di un importo, per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio per garanzie concesse, per operazioni in sofferenza e per perdite liquidate, pari all'intero ammontare del plafond, il *Gestore del Fondo* interrompe l'operatività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*.

#### Art. 5

##### *(Beneficiari e tipologie di intervento)*

1. La *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* è finalizzata a interventi del *Fondo* in favore delle *Imprese femminili*, mediante la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia del Fondo, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa.

2. In favore delle imprese *Start up femminili* è riservata una quota pari al 50 per cento della dotazione della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*. Tale riserva può subire modifiche in aumento o in diminuzione sulla base di opportune valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono comunicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, per il successivo inoltro al *Gestore del Fondo* e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

#### Art. 6

##### *(Modalità di accesso)*

1. Al fine di promuovere un maggiore accesso al *Fondo* da parte delle *Imprese femminili*, il *Comitato di gestione del Fondo*, nel rispetto di quanto stabilito dalle *Disposizioni operative del Fondo* medesimo, definisce modalità semplificate per la concessione della garanzia in relazione a operazioni finanziarie riferite a *Imprese femminili*.

#### Art. 7

*(Percentuali di copertura della garanzia e utilizzo delle risorse)*

1. Alle operazioni ammissibili all'intervento del *Fondo* a valere sulla *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* sono applicate le percentuali di copertura previste dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.

2. Le risorse della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* sono impiegate mediante interventi in compartecipazione, con ripartizione della quota di copertura nella misura del 50 per cento, tra le risorse a valere sul *Fondo* e quelle della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*.

#### Art. 8

*(Attività di monitoraggio della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità")*

1. Il *Comitato di gestione del Fondo*, attraverso il *Gestore del Fondo*, informa con cadenza trimestrale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità e le altre parti della presente Convenzione dell'andamento della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* mediante la predisposizione di report sull'operatività, contenente dati relativi a finanziamenti, garanzie e sofferenze.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il *Comitato di gestione del Fondo*, attraverso il *Gestore del Fondo*, predisponde e trasmette alla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità e alle altre parti della presente Convenzione una relazione sulla complessiva attività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* registrata nell'anno precedente, contenente anche elaborazioni, analisi e studi sull'operatività della Sezione.

3. Il *Gestore del Fondo* informa il *Comitato di gestione del Fondo*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità e le altre parti della presente Convenzione dell'avvenuto esaurimento delle risorse impegnabili della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità assicura le opportune sinergie e integrazioni dell'operatività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* con le politiche nazionali in materia di sviluppo dell'imprenditorialità femminile.

#### Art.9

*(Attività di comunicazione)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico si impegna affinché sull'home page del sito istituzionale del *Fondo* sia inserita una pagina web dedicata alla *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*.

2. Ogni documentazione relativa alla *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*, prodotta in forma sia cartacea sia on line, è contrassegnata





dal logo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità.

Art. 10  
(Controlli)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, del 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 maggio 2001, n. 114, il *Gestore del Fondo* effettua verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle risorse della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 11  
(Efficacia della Convenzione)

2. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione.

Roma, 14 marzo 2013


per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità

  
.....

per il Ministero dello sviluppo economico

  
.....

per il Ministero dell'economia e delle finanze

  
.....